

CIRCOLARE INFORMATIVA 01/09

Milano, 9 gennaio 2009

OGGETTO: Normativa in materia di bilanci bancari e finanziari

Si trasmette, per opportuna informativa, una comunicazione di Banca d'Italia recante alcune modifiche e alcuni chiarimenti alla normativa in materia di bilancio bancario.

Tali disposizioni entrano in vigore a far tempo dal bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2008 e valgono, ove applicabili, anche per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
 Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
ABF FACTORING	Ettore SINNONA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	STONE	Simona DI VARA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. ASSOCIATO in associazione con Clifford Chance	Rita RIPPA
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BCC FACTORING	Mattia SERENA	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali	STUDIO LEG. PERNIGOTTO E ASS.	Enrico PERNIGOTTO
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMFACTOR	Direzione Generale		
DETTO FACTOR	Mirko RUBINI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
EUROPA FACTOR	Pierluca BOTTONE		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
INTESA SANPAOLO	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
UBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI		

SEDE DI MILANO (135)

DIVISIONE SUPERVISIONE
INTERMEDIARI FINANZIARI (032)

N. *5365* del 02-01-2009
(da citare nella risposta)

Codice destinatario

Rifer. a nota n. del

Fascicolo W1

Sottoclassificazione AIF001

Oggetto: Normativa in materia di bilanci bancari e finanziari.

Con la presente lettera si trasmettono tre note contenenti rispettivamente:


- alcune modifiche delle tabelle di nota integrativa rese necessarie, fra l'altro, dalle novità nel frattempo introdotte nella disciplina prudenziale (Allegato 1);
- chiarimenti e precisazioni in ordine ad alcuni aspetti del bilancio che di recente hanno formato oggetto di quesiti da parte di alcuni intermediari (Allegato 2);
- regole sulla rilevazione in bilancio dei covered bond (Allegato 3).

Si precisa che le disposizioni riportate nelle summenzionate note entrano in vigore a far tempo dal bilancio (individuale e consolidato) chiuso o in corso al 31.12.2008 e formeranno oggetto di un formale aggiornamento della Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione".

Le disposizioni di cui agli allegati 1 e 2 valgono, ove applicabili, anche per il bilancio degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB, delle SGR e delle SIM.

Si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE
(S. Messina)



MODIFICA DI ALCUNE TABELLE DI NOTA INTEGRATIVA

1. **Derivati di copertura.** Per esigenze di completezza sono inserite, nell'ambito delle tavole relative ai derivati di copertura, le voci relative alle fattispecie "investimenti esteri" e "transazioni attese". La nuova configurazione delle tabelle interessate (cfr. pagg. A.5.29, A.5.52, B.5.30 e B.5.54) è la seguente:

Operazioni/Tipo di copertura	Fair Value					Flussi finanziari		
	Specifica					Generica	Specifica	Generica
	rischio di tasso	rischio di cambio	rischio di credito	rischio di prezzo	più rischi			
1. Attività finanziarie disponibili per la vendita						X		X
2. Crediti				X		X		X
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	X			X		X		X
4. Portafoglio	X	X	X	X	X		X	
5. Investimenti esteri	X	X	X	X	X	X		X
Totale attività								
1. Passività finanziarie				X		X		X
2. Portafoglio	X	X	X	X	X		X	
Totale passività								
1. Transazioni attese	X	X	X	X	X	X		

2. **Parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura":** ripartizione per branche di attività economica. E' abrogata la tabella B.2 "Distribuzione dei finanziamenti verso imprese non finanziarie" della nota integrativa - Parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" (cfr. pagg. A.5.112 e B.5.126).
3. **Passività finanziarie a fronte di attività finanziarie cedute e non cancellate.** Per esigenze di completezza è inserita, nel solo bilancio consolidato, nella tabella C.2.2 "Passività finanziarie a fronte di attività finanziarie cedute e non cancellate" della Parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" (cfr. pag. B.5.135), la voce relativa ai titoli in circolazione (con apertura "a fronte di attività rilevate per intero" e "a fronte di attività rilevate parzialmente").



In particolare, la banca originator, che nel bilancio individuale segnala le passività in questione nella voce "Debiti v/clientela", nel bilancio consolidato rileva le passività a fronte delle attività cedute e non cancellate nella voce "Titoli in circolazione", come conseguenza del consolidamento della società veicolo.

h

4. **Rischio di liquidità:** è inserita, nella Parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura", "Rischio di liquidità", tabella 1 "Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie", una nuova colonna denominata "durata indeterminata". In tale fascia temporale sono comprese le attività e le passività finanziarie aventi durata residua indeterminata, le sofferenze, gli incagli, le esposizioni scadute e/o sconfinanti (laddove sia applicato l'approccio per debitore) nonché il deposito di riserva obbligatoria.
5. **Adeguatezza patrimoniale.** E' aggiornata, nella Parte F "Patrimonio di vigilanza", Sezione 2 "Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza bancari", la tabella "Adeguatezza patrimoniale", sulla base delle nuove regole segnaletiche previste dalla Circolare n. 155 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali". La nuova versione di tale tabella è la seguente:

h



Categorie/Valori	Importi non ponderati		Importi ponderati/requisiti	
	T	(T-1)	T	(T-1)
A. ATTIVITÀ DI RISCHIO				
A.1 Rischio di credito e di controparte				
1. Metodologia standardizzata				
2. Metodologia basata sui rating interni (1)				
2.1 Base				
2.2 Avanzata				
3. Cartolarizzazioni				
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA				
B.1 Rischio di credito e di controparte				
B.2 Rischi di mercato (2)				
1. Metodologia standard				
2. Modelli interni				
3. Rischio di concentrazione				
B.3 Rischio operativo				
1. Metodo base				
2. Metodo standardizzato				
3. Metodo avanzato				
B.4 Altri requisiti prudenziali				
B.5 Totale requisiti prudenziali (3)				
C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA				
C.1 Attività di rischio ponderate				
C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)				
C.3 Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)				

- (1) Sono ricomprese le esposizioni relative a strumenti di capitale.
- (2) Nelle voci "metodologia standard" e "modelli interni" va incluso anche il requisito patrimoniale a fronte del rischio di regolamento.
- (3) Nel calcolo del totale dei requisiti prudenziali le banche appartenenti a gruppi bancari italiani tengono conto anche della riduzione dei requisiti del 25%.
- Le banche ed i gruppi bancari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte secondo il metodo IRB o quello per il rischio operativo con il metodo AMA, tengono conto anche del previsto floor.



CHIARIMENTI SUL BILANCIO

- 1) **Definizioni:** nella nozione di "banche" sono inclusi anche gli organismi internazionali a carattere bancario assoggettati a ponderazione nulla secondo le disposizioni di vigilanza prudenziale relative alla metodologia standardizzata sul rischio di credito e di controparte (cfr. Circolare n. 263).
La nozione di esposizioni scadute (cfr. pag. 1.5.6) viene modificata come di seguito indicato: 'Le "esposizioni scadute" corrispondono alle esposizioni scadute e/o sconfinanti secondo la definizione prevista nelle vigenti segnalazioni di vigilanza'.
- 2) **Crediti verso clientela:** nella voce "Crediti verso clientela" figurano anche i crediti di funzionamento diversi da quelli connessi con il pagamento di forniture di beni e servizi, da ricondurre nella voce "Altre attività".
- 3) **Attività materiali:** nella voce "Attività materiali ad uso funzionale" sono incluse convenzionalmente anche le opere d'arte.
- 4) **Riserve:** ai sensi dell'art. 2427, comma 7-bis, del codice civile, nella nota integrativa del bilancio dell'impresa (cfr. Nota integrativa - Parte B "Informazioni sullo stato patrimoniale" - Passivo - Sezione 14 "Patrimonio dell'impresa") occorre indicare il dettaglio della composizione del patrimonio netto dell'impresa con evidenza dell'origine e del grado di disponibilità e distribuibilità delle diverse poste.
- 5) **Spese per il personale:** nella tabella "Spese per il personale: composizione" della parte C "Informazioni sul conto economico" occorre:
- a) indicare, come sottovoce autonoma, le spese sostenute per il personale collocato a riposo;
 - b) inserire, convenzionalmente, i compensi pagati ai sindaci dell'azienda nella sottovoce relativa al compenso pagato agli amministratori;
 - c) rilevare, convenzionalmente, i versamenti del fondo di trattamento di fine rapporto effettuati direttamente all'INPS nella sottovoce "versamenti ai fondi di previdenza complementare: a contribuzione definita".
- 6) **Rettifiche di valore:** le rettifiche di valore calcolate sulle esposizioni classificate a sofferenza, incagliate oppure scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni vanno



6
sempre indicate come "rettifiche di valore analitiche"
anche quando il metodo di calcolo è di tipo forfetario.

9. *[signature]*



COVERED BOND

Le operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite (c.d. *covered bond*) presentano uno schema operativo basato sui seguenti soggetti:

- **banca originator**, che cede a una società veicolo attivi idonei (crediti e titoli), costituenti patrimonio separato ai sensi e per effetto della l. 130/99 e destinati al soddisfacimento dei portatori dei *covered bond*;
- **società veicolo**, il cui oggetto esclusivo è rappresentato dall'acquisto degli attivi ceduti dall'*originator* e dalla prestazione di garanzia a favore dei sottoscrittori i *covered bond*;
- **banca finanziatrice**, che concede alla società veicolo il finanziamento subordinato finalizzato all'acquisto degli attivi dalla banca *originator*;
- **banca emittente** i *covered bond*.

Nelle strutture più semplici, le figure della banca *originator*, della banca finanziatrice e della banca emittente coincidono nel medesimo soggetto. Strutture di emissione più complesse, tipicamente realizzate in un'ottica di gruppo, possono invece prevedere che le citate figure non coincidano; ulteriori elementi di complessità possono essere rappresentati dalla circostanza che le banche *originator* siano più di una (c.d. operazioni "*multi-originator*").

Nell'ambito di tali operazioni la banca *originator* assume specifici obblighi di reintegro delle attività cedute, nel caso in cui le stesse scendano al di sotto dei livelli minimi previsti normativamente o contrattualmente. Tali obblighi, che sono finalizzati a salvaguardare il livello di garanzia fornita ai sottoscrittori dei *covered bond*, anche quando la qualità delle attività inizialmente cedute al veicolo si deteriora, fanno sì che la banca *originator* rimanga integralmente esposta ai rischi e ai benefici associati alle suddette attività.

La banca finanziatrice (sia essa *originator* o meno), qualora non coincida con la banca emittente i *covered bond*, è esposta al rischio di inadempienza della banca emittente nei confronti dei portatori dei titoli in virtù della garanzia prestata dal veicolo.

Tutto ciò premesso e per ciò che concerne la rappresentazione in bilancio, si fa presente quanto segue:

- **Fattispecie semplici (unico intermediario):** nelle fattispecie nelle quali banca *originator*, banca finanziatrice e banca emittente coincidono, le attività oggetto di cessione devono continuare ad essere rilevate nell'attivo dello stato patrimoniale; pertanto, non forma oggetto di rilevazione il finanziamento subordinato concesso alla società veicolo. I *covered bond* emessi



6

figurano nel passivo della banca, nell'ambito della voce 30 riferita ai titoli in circolazione. La rilevazione in conto economico dei costi e dei ricavi collegati all'operazione segue le medesime logiche previste per lo stato patrimoniale.

- 9
- **Fattispecie più complesse (con più intermediari):** nelle fattispecie in cui la banca *originator*, la banca finanziatrice e la banca emittente non coincidono, trovano applicazione i criteri di rappresentazione sopra descritti, avendo in considerazione il ruolo svolto nell'operazione da ciascuna banca (*originator*, finanziatrice ed emittente) e i profili di rischio associati. In particolare, nel caso in cui banca *originator* e banca finanziatrice non coincidano, nei relativi bilanci individuali vanno inclusi, rispettivamente, le attività oggetto di cessione e il finanziamento subordinato erogato alla società veicolo. Inoltre, la banca *originator* deve convenzionalmente rilevare nelle "Altre informazioni", tabella "Garanzie rilasciate e impegni", voce "Garanzie rilasciate di natura finanziaria", sottovoce "Clientela", della nota integrativa individuale l'impegno connesso con l'obbligo di ricostituire le attività cedute alla società veicolo. Nella medesima tabella di nota integrativa la banca finanziatrice, ove non coincida con la banca emittente, deve rilevare il rischio connesso con la garanzia fornita dal veicolo ai portatori dei *covered bond*. Va da sé che, nel caso di operazioni condotte nell'ambito del gruppo, la rappresentazione nel bilancio consolidato segue i medesimi criteri forniti in precedenza relativamente alle strutture semplici. Nelle operazioni c.d. "*multi-originator*" in cui sia prevista la copertura solidale delle eventuali perdite manifestatesi sulle attività cedute, ciascun *originator* deve rilevare nell'ambito delle garanzie e impegni la relativa esposizione.

Più in generale, la singola banca (nel caso di fattispecie semplici) e le banche *originator* e finanziatrici (nel caso di fattispecie più complesse) sono tenute a fornire nella Parte E, paragrafo C "Operazioni di cartolarizzazione e cessione di attività" della nota integrativa del bilancio le informazioni quali/quantitative relative alle operazioni in esame, introducendo un apposito paragrafo C.3 "Operazioni di *covered bond*". In particolare, le anzidette banche forniscono un'adeguata informativa circa gli obiettivi strategici perseguiti attraverso le emissioni di *covered bond*, i rischi connessi, i meccanismi di controllo di tali rischi e le principali caratteristiche di tale forma di operatività.

Le banche emittenti devono introdurre nella Parte B, Sezione 3 "Titoli in circolazione" della nota integrativa del bilancio una specifica evidenza dei *covered bond* emessi (attraverso la previsione della voce 3.4 "Dettaglio delle



4
A
voce 30 "Titoli in circolazione": covered bond),
corredandola con una descrizione dell'operazione ⁽¹⁾.

¹ Se la banca emittente è anche originator o finanziatrice, questa informazione può essere data con un rinvio alla Parte E, paragrafo "Operazioni di cartolarizzazione e di cessione di attività".

